

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23352 Anno 2026
Presidente: HMELJAK TANIA
Relatore: BROGI RAFFAELLA
Data pubblicazione: 16/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1989/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-ricorrente-

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-controricorrente-

contro

SETTIMIO DOMENICO ROCCO BENITO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO FOLGARELLI unitamente all'avvocato EDOARDO MENSITIERI

-controricorrente-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE n. 703/2021 depositata il 15/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale delle Marche (*hinc*: CTR), con la sentenza n. 703/2021 depositata in data 15/06/2021, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Settimio Domenico Rocco Benito contro la sentenza n. 183/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pesaro aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2006.

2. La CTR – premesso che la vicenda processuale scaturisce dal contenzioso derivante dalla pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sammartinese – ha ritenuto che la questione centrale ruotasse attorno alla (possibile) responsabilità del sig. Settimio ex art. 38 c.c.

2.1. Ha quindi fondato la propria decisione in senso favorevole al contribuente sulle seguenti ragioni:

- mancata indicazione nell'avviso di accertamento di atti gestori e/o di amministrazione dell'associazione posti in essere dal sig. Settimio, che non è stato indicato neppure come coobbligato in solido;
- mancata emissione da parte dell'amministrazione finanziaria di un atto impositivo prodromico con apposita motivazione inerente ai requisiti ex art. 38 c.c.;
- nullità della cartella esattoriale per errata procedura di notifica degli atti di accertamento e riscossione: l'amministrazione finanziaria ha eseguito le proprie contestazioni solo nei confronti dell'ADS – non rappresentata dal sig. Settimio né al momento della notifica, né durante il periodo d'imposta contestato – incorrendo in errore, avendo instaurato la procedura di

riscossione nei confronti di un soggetto non solo sbagliato, ma nei confronti del quale non era mai stata contestata la responsabilità solidale.

3. Contro la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

4. Il sig. Settimio ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

5. Questa Corte, con ordinanza n. 31762 pubblicata in data 04/12/2025, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione.

6. In data 02/02/2026 si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

7. Il controricorrente sig. Settimio ha successivamente depositato nuova memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'ordinanza n. 4484/2026 depositata in data 27/02/2026, con la quale questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 925/2020 della Commissione tributaria regionale delle Marche che si era pronunciata sull'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, occorre disattendere l'istanza con la quale viene chiesta dal controricorrente Settimio, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto che, a seguito della ordinanza Cass. n. 4484/2026 depositata in data 27/02/2026, non è venuta meno l'intera pretesa, con la conseguenza che la materia del contendere non è cessata, ma si è solo ridotta. Tale riduzione è, tuttavia, irrilevante nel concreto, perché il ricorso dell'Agenzia va, comunque, rigettato (v. *infra*, sub 2 ss.), con la conseguenza che non può essere riscontrata positivamente neppure l'istanza di sospensione proposta dal contribuente nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

1.1. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare inammissibile il controricorso depositato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sul punto occorre rilevare che il procedimento è stato iscritto nel 2022 e che la modifiche apportate dall'art. 3, comma 27, lett. f), n. 1, d.lgs. n. 149 del 2022 all'art. 370 c.p.c. – con la sostituzione delle parole *«da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso»* alle parole *«da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso»* - e all'art. 371 c.p.c. – con la sostituzione di *«con atto depositato»* alle parole: *«con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale»* - trovano applicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022 ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 01/01/2023. La norma da ultimo richiamata prevede, infatti, che: *«Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.»*

L'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, a sua volta, non richiama gli artt. 370 e 371 c.p.c., prevedendo che: *«Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380- bis, 380-bis .1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.»*

Non è, quindi, sufficiente il deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta da questa Corte con

ordinanza n. 31762 del 2025, essendo necessaria la notificazione alle altre parti.

1.2. Deve, quindi, ritenersi che, nel giudizio di legittimità, alla luce di quanto previsto dall'art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, le modalità di presentazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale devono essere attuate in base alla versioni degli artt. 370 e 371 c.p.c. vigenti al momento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione (non rientrando le norme appena richiamate tra le eccezioni contemplate nell'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022), con la conseguenza che non assume rilievo, invece, la circostanza che quest'ultimo sia notificato a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice di legittimità in data successiva al 01/01/2023, nell'ambito di un giudizio già pendente a tale data, né che la fissazione dell'adunanza camerale sia successiva a quest'ultima.

2. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità per insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in violazione dell'art. 132, n. 2 e 4, c.p.c. e dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura l'inversione dell'esposizione degli argomenti della motivazione per seguire l'ordine logico delle questioni preliminari e di merito. Con il secondo capo della motivazione, la CTR, deciso il ricorso nel merito, dichiara di accogliere un motivo di appello in ordine preliminare, perché vertente sulla validità della notificazione. L'iter logico è incomprensibile, in quanto la CTR, entrando nel merito della validità della cartella emessa nei confronti del contribuente come coobbligato, ha implicitamente respinto la doglianza preliminare che poi finisce per accogliere.

2.2. Il motivo di ricorso è infondato, dal momento che la contraddittorietà della motivazione deve essere valutata complessivamente e non è corretta l'inferenza di parte ricorrente, secondo cui l'esame delle

questioni relative alla prova della responsabilità ex art. 38 c.c. del contribuente implicava necessariamente il rigetto della questione inerente alla notificazione della cartella, sebbene l'esposizione di quest'ultima fosse successiva – ma comunque autonomamente distinta nella trattazione – rispetto alla prima.

3. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 56 c.p.c. e dell'art. 38 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

3.1. Con tale motivo di ricorso viene censurata la sovrapposizione tra la validità della notificazione (nella specie correttamente eseguita) con la questione relativa ai requisiti di validità dell'atto tributario (tra i quali la motivazione ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973).

3.2. Il motivo è infondato, in quanto la *ratio decidendi* della sentenza impugnata non è meramente incentrata sulla motivazione dell'atto impositivo, ma sulla mancanza di un atto prodromico con il quale fosse contestata la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. dell'odierno controricorrente, circostanza dirimente anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo contro la pretesa tributaria proposta nei suoi confronti.

4. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c., 11 d.lgs. n. 472 del 1997, 62 d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

4.1. La ricorrente ha rilevato che occorre fare la distinzione tra obbligazioni negoziali e obbligazioni *ex lege*, tra le quali rientra anche quella tributaria, che grava su coloro che hanno formalmente rivestito le cariche sociali nel periodo in cui l'obbligazione è sorta. In tale ipotesi la responsabilità solidale in capo a chi ha rivestito la carica sociale è oggetto di una mera *praesumptio hominis*, fondata sulla massima di esperienza che

alla carica formale corrisponda l'effettivo controllo del complesso dell'attività associativa.

4.2. Il motivo è infondato: il necessario coordinamento della responsabilità ex art. 38 c.c. con la circostanza che l'obbligazione tributaria scaturisce *ex lege* e che la carica associativa (*i.e.* di legale rappresentante) comporta l'incardinarsi di obblighi sia in termini di dichiarazione che di versamento delle imposte non solo non esclude la necessità di una contestazione di tale responsabilità in modo formalmente autonomo e distinto rispetto alle riprese eseguite nei confronti dell'associazione, ma impone altresì di confrontarsi, nel caso di specie, con la circostanza che la carica di legale rappresentante è cessata, seguendo la prospettazione dell'amministrazione finanziaria, dopo diciotto giorni dall'inizio del periodo di imposta interessato dalla contestazione (come riconosciuto dalla stessa ricorrente, che a pag. 3 del ricorso in cassazione fa riferimento alla data del 18/07/2006, dovendosi rilevare come il periodo d'imposta decorresse dal 01/01/2006 al 30/06/2007). Di conseguenza, sarebbe stato onere dell'amministrazione finanziaria puntualizzare gli obblighi (es. di versamento o dichiarativi) sorti in tali periodo e rientranti nella responsabilità gestoria del contribuente.

5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Settimio Rocco Domenico Benito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente a pagare in favore di Settimio Rocco Domenico Benito le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compenso, euro 200 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.

La Presidente

Tania Hmeljak